



COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 7 giugno 2023

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare dell'1 giugno 2023 - Play-out ritorno

Brescia-Cosenza vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 78

SERIE BKT

Gare dell'1 giugno 2023 - Play-out ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

visto il rapporto dell'Arbitro nel quale veniva riportato che: al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di giuoco di almeno dieci fumogeni, successivamente al predetto lancio alcuni sostenitori della Soc. Brescia invadevano il terreno di giuoco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi, dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di giuoco e, confrontandosi con il Responsabile dell'Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara;

173/518

visto, inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale nel quale, tra l'altro, veniva riportato che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell'Ordine ed i sostenitori della Soc. Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell'Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tant'è che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l'impianto di giuoco;

in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc, Brescia deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall'art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. **Brescia** la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell'obbligo di disputare **due** gare a porte chiuse.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

KARACIC Fran (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi spinto con forza un calciatore avversario al quale stringeva le mani sul collo senza conseguenze lesive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

RIGIONE Michele (Cosenza): per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LABOJKO Jakub (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VOCA Idriz (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CISTANA Andrea (Brescia)

MARTINO Pietro (Cosenza)

NASTI Marco (Cosenza)
RODRIGUEZ Pablo (Brescia)

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GIUGNO 2023

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata